



Bruxelles, 24 aprile 2017  
(OR. en)

8151/17

LIMITE

PECHE 148  
CODEC 582

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0074 (COD)**

---

---

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio - Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni la versione consolidata del testo di compromesso della presidenza, approvato in sede di Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca"<sup>1</sup>.

Le soppressioni sono indicate con [...] e le aggiunte sono sottolineate.

---

<sup>1</sup> Nelle riunioni del 6 e del 20 aprile 2017.

(...)

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:

- a) il prelievo e lo sbarco delle risorse della pesca; [...]
- b) il funzionamento degli attrezzi da pesca; e [...]
- c) l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

#### *Articolo 2*

##### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.

2. [...] Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento può prevedere che i pertinenti passi degli articoli 11, 12, 13 o 14, la parte A degli allegati da V a X o la parte C degli allegati da V a X si applichino anche alle attività di pesca ricreativa. L'articolo 7 si applica in tutti i casi.
3. Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 29 e 30, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:
- a) ricerca scientifica, e
  - b) ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine.

### *Articolo 3*

#### *Obiettivi generali e specifici*

1. In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a), c), f), i) e j), del suddetto articolo.
2. [...] In particolare, le misure tecniche sono finalizzate [...] a:
- a) ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche [...] marine;
  - b) garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;

- c) garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo [...];
- d) contribuire a introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

#### *Articolo 4*

#### *Target*

1. Le misure tecniche mirano a garantire [...]:
  - a) [...] che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione [...] siano ridotte per quanto possibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) [...] che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;
  - c) [...] che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.  
[...]
2. Il grado di conseguimento dei target suddetti è valutato nell'ambito del processo di rendicontazione di cui all'articolo 34.

*Definizione delle zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:

- a) "Mare del Nord": le zone CIEM<sup>2</sup> IIa (acque dell'Unione), IIIa e IV;
- b) "Mar Baltico": le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;
- c) "acque nordoccidentali": le sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le acque della zona Vb non appartenenti all'Unione), VI e VII;
- d) "acque sudoccidentali": le sottozone CIEM VIII, IX e X (acque dell'Unione) e le zone COPACE<sup>3</sup> 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione);
- e) "Mar Mediterraneo": le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- f) "Mar Nero": le acque della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011<sup>4</sup> (risoluzione CGPM/33/2009/2);

---

<sup>2</sup> Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

<sup>3</sup> Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- g) "regioni ultraperiferiche": le acque intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato, suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano, ad eccezione delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie;
- h) "zona di regolamentazione NEAFC": le acque della zona della Convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>;
- i) "zona di applicazione dell'accordo CGPM": il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.

## *Articolo 6*

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:
- 1) "modello di sfruttamento": il modo in cui la [...] mortalità per pesca è distribuita nel profilo d'età e di lunghezza di uno stock;

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.)

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- 2) "selettività": espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare [...] risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie [...];
- 3) [...];
- 4) "pesca diretta": la pesca di una determinata specie o combinazione di specie la cui composizione esatta varia da una regione all'altra. I dettagli propri a ciascuna attività di pesca e le misure tecniche specifiche che si applicano figurano negli allegati da V a XI;[...]
- 5) "buono stato ecologico": lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;
- 6) "habitat sensibile": un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all'allegato I e gli habitat di specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43 CEE, gli habitat di specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio<sup>7</sup>;
- 7) "specie sensibile": una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione e le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

- 8) "piccole specie pelagiche": specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo;
- 9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine [...] per fini quali quelli ricreativi, turistici o sportivi;
- 10) "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 [...];
- 11) "rete da traino": un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete [...] chiusa sul fondo da un sacco;
- 11 bis)"attrezzi trainati": reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili [...] che vengono spostati attivamente nell'acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato;
- 12) "rete a strascico": una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
- 13) "rete a strascico a coppia": una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
- 14) "rete da traino pelagica": una rete da traino progettata e armata per operare a mezz'acqua;
- 15) "sfogliara": una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta, un braccio o un dispositivo analogo [...];
- 16) "rete da traino con impiego di impulso elettrico": una rete [...] che utilizza una corrente [...] elettrica per catturare [...] risorse biologiche marine [...];



- 17) "sciabica danese o sciabica scozzese": un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un'imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l'apertura della sciabica. La parte di rete dell'attrezzo, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico [...];
- xx) "reti da circuizione": reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;
- 18) "rete da circuizione a chiusura e rete a catino": [...] qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
- 19) "draghe": attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell'imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un'imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;
- 20) "reti fisse": qualsiasi tipo di rete da imbrotto, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale [...] in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
- 21) "rete da posta derivante": [...] qualsiasi rete da imbrotto [...] mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva [...];

- 22) "rete da [...] imbrocco": una rete fissa formata da [...]pezze di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti. [...] È ancorata, o può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
- 23) "rete da posta [...] impigliante": [...] pezze di rete fissate sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco. Le reti da posta impiglianti hanno generalmente un minore galleggiamento sulla lima da sughero e durante la pesca stanno meno in alto rispetto alla maggior parte delle reti da posta fisse a imbrocco. Sono ancorate, o possono essere ancorate, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
- 24) "[...] tramaglio": una rete formata da varie [...] pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza mediana avente maglie più piccole, ancorata, o che può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
- 25) "rete combinata da imbrocco e a tramaglio": una rete da posta combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;
- 26) "palangaro": un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile [...] che comporta numerosi ami su braccioli [...] la cui spaziatura dipende dalla specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;
- 27) "nasse": trappole costituite da gabbie o ceste realizzate con vari materiali e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi [...] e dotate di una o più aperture o accessi;
- 28) "lenza a mano": [...] un'unica lenza [...] a cui [...] sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
- 29) "croce di Sant'Andrea": un attrezzo che esercita un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;

- 30) "sacco": l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) [...] tenuti insieme sui lati [...] e può comprendere l'avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all'imboccatura del sacco della rete da traino *stricto sensu*;
- 31) "dimensione di maglia": [...]
- i) per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata;
- ii) per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;
- 32) "maglia quadrata": [...] una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela e l'altra è perpendicolare all'asse longitudinale della rete;
- 33) "maglia a losanghe": [...] una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all'asse longitudinale della rete;
- 34) "T90": reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;
- 35) "finestra di fuga Bacoma": un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;

- 36) "pezza selettiva": una pezza di rete [...] montata all'imboccatura del sacco o dell'avansacco [...] lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all'estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un'apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;
- 37) "altezza" [...]: la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;
- 38) "tempo di immersione": l'arco di tempo compreso tra la cala dell[...]'attrezzo e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;
- 39) "sensori di monitoraggio dell'attrezzo": telesensori elettronici che [...] sono applicati [...] agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o [...] il volume delle catture;
- 40) "dispositivo acustico di dissuasione": dispositivo [...] [...] volto a [...] dissuadere specie quali mammiferi marini [...] dall'avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l'emissione di segnali acustici;
- 41) "cavi scaccia-uccelli" (detti anche "cavi con bandierine" o "tori lines"): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;
- 42) [...]
- 43) [...]

- (44) "ripopolamento [...]": l'attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell'ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;
- 45) "trapianto": il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall'uomo all'interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite;
- 46) "fucile subacqueo": un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea;
- xx) "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva.

## CAPO II

### MISURE TECNICHE COMUNI

#### SEZIONE 1

##### ATTREZZI DA PESCA E USI VIETATI

###### *Articolo 7*

###### *Attrezzi da pesca e metodi vietati*

È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:

- a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
- b) corrente elettrica, [...] salvo se diversamente previsto nel presente regolamento o in qualsiasi altro atto dell'Unione. Ulteriori deroghe possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento qualora il metodo di pesca produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti;
- c) esplosivi;
- d) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
- e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
- f) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;
- g) qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di raccolta dei pesci di allevamento, nelle fiocine manuali e nei fucili subacquei;
- h) [...]

*Articolo 8*

[...]

## SEZIONE 2

### RESTRIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI ATTREZZI E CONDIZIONI PER IL LORO USO

#### *Articolo 9*

##### *Restrizioni generali applicabili all'uso di reti trainate*

1. [...] Ai fini del presente articolo, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui agli allegati da V a XI si intende la dimensione delle maglie di qualsiasi sacco o avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento qualora l'utilizzo di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco in altre parti dell'attrezzo trainato produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.
  
- x. Alle draghe non si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo è vietato:
  - a) trasbordare organismi marini; e
  
  - b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95% in peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.

La lettera b) non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2. Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Una deroga a tale disposizione può essere prevista in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento qualora l'utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.
3. È vietato [...] l'uso di dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire in particolare:
  - restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;
  - restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;
  - restrizioni applicabili all'uso dei materiali delle reti;
  - struttura e fissaggio dei sacchi;
  - dispositivi autorizzati destinati a ridurre l'usura; e
  - dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.
5. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.



## Articolo 10

### *Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse e reti da posta derivanti*

1. È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 chilometri.
2. È vietato l'uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell'allegato III.
3. In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.
4. È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:
  - tonno bianco o alalunga (*Thunnus alalunga*),
  - tonno rosso (*Thunnus thynnus*),
  - pesce castagna (*Brama brama*),
  - pesce spada (*Xiphias gladius*),
  - squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: *Hexanchus griseus*, *Cetorhinus maximus*; tutte le specie di *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae*, *Lamnidae*.
- xx1. In deroga al paragrafo 4, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui a detto paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell'Unione.
5. È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a [...] 200 metri.

6. In deroga al paragrafo 5:

- tra i 200 e i 600 metri si applicano le deroghe specifiche di cui all'allegato V, parte C, punto 6, all'allegato VI, parte C, punti 6 e 9, e all'allegato VII, parte C, punto 4;
- l'uso di reti da posta fisse a imbocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri è consentito nella zona di pesca di cui all'articolo 5, lettera e).

### SEZIONE 3

#### PROTEZIONE DI SPECIE E HABITAT SENSIBILI

##### *Articolo 11*

##### *Specie [...] di cui è vietata la pesca*

1. Sono vietati la cattura [...], la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo [...] nei casi in cui si concedono deroghe [...] in conformità dell'articolo 16 della stessa direttiva.
2. Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell'Unione è fatto divieto di pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell'allegato I del presente regolamento o quelle la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell'Unione.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

4. Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I [...], alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32.
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.

## *Articolo 12*

### *Catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini*

1. Sono vietati la cattura [...], la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono [...] permessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza.

4. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all'utilizzo di determinati attrezzi [...]. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 o di altre specie sensibili e sono compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell'Unione.
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.

### *Articolo 13*

#### *Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili*

1. È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.
2. Se i migliori pareri scientifici disponibili raccomandano modifiche dell'elenco di zone di cui all'allegato II, [...] alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.

3. Se gli habitat definiti al paragrafo 1 oppure altri habitat sensibili si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, quali definiti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
4. Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

## **SEZIONE 4**

### **TAGLIE MINIME DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE**

#### *Articolo 14*

##### *Taglie minime di riferimento per la conservazione*

1. Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a XI del presente regolamento si applicano al fine di:
  - a) garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013[...];
  - c) costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

2. La taglia di una specie marina è misurata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IV.
  3. Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l'esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
- xx. Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per cui negli allegati da V a VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

*Articolo 15*

[...]

**SEZIONE 5**

**MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI**

*Articolo 16*

[...]

1. [...]

2. [...]

#### *Articolo 17*

##### *[...] Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate*

1. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare [...] le catture indesiderate [...]. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.
2. Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate [...], gli Stati membri interessati [...] possono stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate [...] conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [...]

### **CAPO III**

## **REGIONALIZZAZIONE**

#### *Articolo 18*

##### *[...] Misure tecniche regionali*

1. Le misure tecniche specifiche [...] che si applicano nelle zone di pesca definite all'articolo 5 del presente regolamento figurano nei seguenti allegati:

- a) [...] allegato V per il Mare del Nord;
- b) [...] allegato VI per le acque nordoccidentali;
- c) [...] allegato VII per le acque sudoccidentali;
- d) [...] allegato VIII per il Mar Baltico;
- e) [...] allegato IX per il Mediterraneo;
- f) [...] allegato X per il Mar Nero;
- g) [...] allegato XI per le regioni ultraperiferiche[...];
- h) allegato XII per i cetacei e gli uccelli marini.

xx1) Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1, ovvero di derogarvi, anche nel contesto di un piano temporaneo di rigetto di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento. Gli atti adottati conformemente al presente articolo possono anche contenere le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

2. [...]



3. [...]Le misure adottate in conformità del paragrafo xx1) [...] sono [...] in linea con gli obiettivi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 2, paragrafo 5, lettere a) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e producono benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dall'applicazione delle misure tecniche di cui agli allegati da V a XI. Si prende altresì in considerazione l'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

xx2. Inoltre, le misure adottate a norma del paragrafo xx1):

- a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;
- b) puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell'Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
- c) sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
- d) rispettano le pertinenti condizioni di cui al capo III del presente regolamento.

xx3. Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell'adozione delle misure di cui al paragrafo xx1), gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure.

xx4. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo xx1).

*Articolo 19*

*[...]*

1. [...]
2. [...]
  - a) [...]
  - b) [...]
3. [...]
4. [...]
  - a) [...]
  - b) [...]
  - c) [...]
5. [...]
6. [...]

## Articolo 20

### *Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia*

1. [...] Una raccomandazione[...] è comune [...] presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), in relazione alle caratteristiche degli [...] attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie [...] fornisce [...] e prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure[...] presentano benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere [...] almeno equivalenti - in termini di limitazione delle catture accidentali e di caratteristiche della taglia e della specie - a quelli risultanti dalle misure esistenti, per determinate specie o combinazioni di specie [...] a quelle degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell'allegato XI. [...]
2. [...]

## Articolo 21

### *Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori*

[...] Le misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), che consistono nella modifica o nell'abrogazione delle zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o nell'istituzione di nuove zone di divieto o di limitazione della pesca [...] includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

- l'obiettivo del divieto;
- l'estensione della zona e la durata del divieto;
- le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e
- le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

#### *Articolo 22*

##### *Taglie minime di riferimento per la conservazione*

Le misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), che[...] modificano, abrogano o stabiliscono taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X [...] rispettano l'obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.

#### *Articolo 23*

##### *Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca*

1. [...] Le misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), che consentono l'istituzione di fermi in tempo reale [...] onde assicurare la protezione di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi [...] includono i seguenti elementi:

- l'estensione della zona e la durata del fermo;
- le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;
- [...]

- l'uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l'accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e
  - le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
2. Le misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), che istituiscono disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca comprendono:
- le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;
  - la distanza a cui un'imbarcazione dovrebbe portarsi dalla precedente posizione di pesca.

#### *Articolo 24*

##### *Attrezzi da pesca innovativi*

1. [...] Una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi [...] in uno specifico bacino marittimo [...] contiene una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione.
2. [...]
3. L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

## Articolo 25

### *Misure di conservazione della natura*

Le misure di cui all'articolo 18, paragrafo xx1), [...] volte a proteggere habitat e specie sensibili possono stabilire in particolare:

- elenchi di habitat e specie sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
- il ricorso ad altre misure [...] aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all[...]'allegat[...]o [...] XII al fine di ridurre al minimo le catture accessorie delle specie di cui all'articolo 12;
- [...]
- restrizioni per [...] il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data [...] zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 11 e 12, o di altri habitat [...]sensibili [...].

## Articolo 26

### *Misure regionali nell'ambito di piani temporanei di rigetto*

1. [...] Le misure adottate in conformità dell'articolo 18, paragrafo xx1), nell'ambito di piani temporanei di rigetto di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013[...] possono includer[...]e, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l'uso;
  - b) specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all'uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività per taglia o per specie;
  - c) restrizioni o divieti applicabili all'uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o periodi specifici;
  - d) taglie minime di riferimento per la conservazione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) [...].

### *Articolo 27*

#### *Atti di esecuzione*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
  - le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a [...] XI;
  - norme dettagliate concernenti le specifiche dell'attrezzo da pesca di cui alla parte E dell'allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
  - norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all'allegato V, parte C, punto 6, all'allegato VI, parte C, punto 9, e all'allegato VII, parte C, punto 4;
  - norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all'allegato V, parte C, punto 2, e all'allegato VI, parte C, punti 6 e 7;

- norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all[...]'allegato[...][...] XII;
- norme dettagliate per la costruzione e l'uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all[...]'allegato[...][...] XII.

2. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente [...] all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## CAPO IV

[...]

### *Articolo 28*

[...]

a) [...]

b) [...]



## CAPO IV

### RICERCA SCIENTIFICA, RIPOPOLAMENTO E TRAPIANTO

#### *Articolo 29*

#### *Ricerca scientifica*

1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte [...] a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera;
  - b) la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca ("lo Stato membro costiero") sono informati con almeno due settimane [...] di anticipo dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;
  - c) la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un'autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - d) se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza.
  
2. Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e:

- a) siano conformi alle [...] taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a VIII e all'allegato X del presente regolamento; oppure
- b) siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

### *Articolo 30*

#### *Ripopolamento artificiale e trapianto*

1. Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
2. Se il ripopolamento artificiale o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati con almeno [...] 20 giorni di calendario di anticipo [...] dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

## **CAPO VI**

[...]

### *Articolo 31*

[...]

1. [...]

2. [...]
- a) [...]
- b) [...]
3. [...]

## **CAPO XX**

### **Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia**

#### Articolo X

1. Per percentuali di cattura connesse alla pesca diretta di cui agli allegati da V a XI si intende la percentuale minima di specie richiesta affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali percentuali lasciano impregiudicato l'obbligo di sbarcare le catture di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le percentuali di cattura sono calcolate, per bordata, in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
3. Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
4. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

5. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le maglie di dimensioni specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a XI.
6. Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento (UE) n. 1224/2009.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### *Articolo 32*

#### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo xx), all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 11, 13, 18 [...] e 28 [...] è conferito alla Commissione per un [periodo di cinque anni] a decorrere dal [----]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del [periodo di cinque anni]. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo xx), all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 11, 13, 18 [...] e 28 [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- xx. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo xx), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 11, 13, 18 [...] e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. [...]
7. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 31 secondo la procedura di cui al paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

### *Articolo 33*

#### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. [...]

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### *Articolo 34*

#### *Revisione e relazioni*

1. Entro la fine del [2020] e successivamente [ogni tre anni], sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell'articolo 4.

2. Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, entro [...] dodici mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi [...] da attuare per garantirne il conseguimento.
3. Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.

#### *Articolo 35*

#### *Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006*

1. Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
  - a) gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
  - b) gli allegati [...] II, III, IV e V sono soppressi.
2. I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 36*

[...]

#### *Articolo 37*

#### *Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009*

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, al titolo IV, il capo IV è così modificato:

- a) la sezione 3 è soppressa;
- b) è aggiunta la seguente sezione 4:

## "SEZIONE 4

### TRASFORMAZIONE A BORDO E PESCA PELAGICA

#### Articolo 54 bis

##### Trasformazione a bordo

1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti; oppure
  - b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.



#### *Articolo 54 ter*

##### *Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture*

1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 millimetri.

2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.

#### *Articolo 54 quater*

##### *Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica*

1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e sugarelli.

2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:
- a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a [...] 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure
  - b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:
    - i) sia conservata in stato congelato,
    - ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare, e
    - iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità dell'articolo 7. L'autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l'uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita."

xx. L'articolo 54 quater non si applica nel Mar Baltico."

*Articolo 38*

[...]

1) [...]

"h) [...]

2) [...]

[...]

### *Articolo 39*

#### *Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013*

Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.".

### *Articolo 40*

#### *Abrogazione*

1. I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
3. I regolamenti di esecuzione della Commissione n. [...] continuano ad applicarsi.

*Articolo 41*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATI

### ALLEGATO I

#### Specie vietate

Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- a) [...]
- b) [...]
  - i) [...]
  - ii) [...]
  - iii) [...]
  - iv) [...]
  - v) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- e) [...]
- f) [...]
- g) [...]

- h) [...]
  - i) [...]
  - ii) [...]
  - iii) [...]
  - iv) [...]
  - v) [...]
  - vi) [...]
  - vii) [...]
  - viii) [...]
  - ix) [...]
- i) [...]
- j) [...]
- k) [...]
- l) [...]
- m) [...]
- n) salmone atlantico (*Salmo salar*) e trota di mare (*Salmo trutta*) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X (acque dell'Unione);

- o) femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae spp.*) e femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;
- p) dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e dattero bianco (*Pholas dactylus*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo.

## **ALLEGATO II**

### **Zone di divieto per la protezione di habitat sensibili**

Ai fini dell'articolo 13, si applicano le seguenti restrizioni dell'attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

#### **Parte A**

##### **Acque nordoccidentali**

1. È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate, reti da posta fisse a imbocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

##### **Belgica Mound Province:**

- 51°29.4' N, 11°51.6' O
- 51°32.4' N, 11°41.4' O
- 51°15.6' N, 11°33.0' O
- 51°13.8' N, 11°44.4' O
- 51°29.4' N, 11°51.6' O

##### **Hovland Mound Province:**

- 52°16.2' N, 13°12.6' O
- 52°24.0' N, 12°58.2' O
- 52°16.8' N, 12°54.0' O
- 52°16.8' N, 12°29.4' O



- 52°04.2' N, 12°29.4' O
- 52°04.2' N, 12°52.8' O
- 52°09.0' N, 12°56.4' O
- 52°09.0' N, 13°10.8' O
- 52°16.2' N, 13°12.6' O

**Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:**

- 53°30.6' N, 14°32.4' O
- 53°35.4' N, 14°27.6' O
- 53°40.8' N, 14°15.6' O
- 53°34.2' N, 14°11.4' O
- 53°31.8' N, 14°14.4' O
- 53°24.0' N, 14°28.8' O
- 53°30.6' N, 14°32.4' O

**Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:**

- 53°43.2' N, 14°10.8' O
- 53°51.6' N, 13°53.4' O
- 53°45.6' N, 13°49.8' O
- 53°36.6' N, 14°07.2' O
- 53°43.2' N, 14°10.8' O

### **Porcupine Bank sud-occidentale:**

- 51°54.6' N, 15°07.2' O
  - 51°54.6' N, 14°55.2' O
  - 51°42.0' N, 14°55.2' O
  - 51°54.6' N, 14°55.2' O
  - 51°49.2' N, 15°06.0' O
  - 51°54.6' N, 15°07.2' O
2. Tutti i pescherecci pelagici operanti nelle zone di cui al punto 1:
- figurano in un elenco di pescherecci autorizzati e sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - hanno a bordo esclusivamente attrezzi pelagici;
  - comunicano con quattro ore di anticipo al centro di controllo della pesca (CCP) dell'Irlanda, definito all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'intenzione di entrare in una zona per la protezione di habitat vulnerabili di acque profonde, notificando contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo;
  - quando si trovano in una delle zone di cui al punto 1, sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente;
  - trasmettono rapporti VMS ogni ora;
  - comunicano al CCP dell'Irlanda la loro uscita dalla zona e notificano contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo, e
  - hanno a bordo reti da traino con dimensione di maglia del sacco compresa tra 16 e 79 mm.

## Darwin Mounds

È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate nella zona seguente:

- 59°54' N, 6°55' O
- 59°47' N, 6°47' O
- 59°37' N, 6°47' O
- 59°37' N, 7°39' O
- 59°45' N, 7°39' O
- 59°54' N, 7°25' O

## Parte B

### Acque sudoccidentali

#### 1. El Cachucho

1.1. È vietato utilizzare reti a strascico, reti da posta fisse a imbocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

- 44°12' N, 5°16' O
- 44°12' N, 4°26' O
- 43°53' N, 4°26' O
- 43°53' N, 5°16' O
- 44°12' N, 5°16' O

1.2. Le navi che nel 2006, 2007 e 2008 hanno praticato la pesca diretta della musdea bianca (*Phycis blennoides*) con palangari fissi possono continuare a pescare nella zona a sud di 44°00.00' N purché siano in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

1.3. I pescherecci cui è stata rilasciata la suddetta autorizzazione dispongono, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al punto 1.1.

#### 2. Madera e Isole Canarie

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 metri nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

- 27°00' N, 19°00' O
- 26°00' N, 15°00' O
- 29°00' N, 13°00' O
- 36°00' N, 13°00' O
- 36°00' N, 19°00' O

### **3. Azzorre**

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 metri nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

- 36°00' N, 23°00' O
- 39°00' N, 23°00' O
- 42°00' N, 26°00' O
- 42°00' N, 31°00' O
- 39°00' N, 34°00' O
- 36°00' N, 34°00' O

### ALLEGATO III

#### **Elenco delle specie di cui è vietata la cattura con reti da posta derivanti**

- Tonno bianco: *Thunnus alalunga*
- Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
- Tonno obeso: *Thunnus obesus*
- Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
- Palamita: *Sarda sarda*
- Tonno albacora: *Thunnus albacares*
- Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
- Tonnetti: *Euthynnus* spp.
- Tonno australe: *Thunnus maccoyii*
- Tombarelli: *Auxis* spp.
- Pesce castagna: *Brama rayi*
- Marlin: *Tetrapturus* spp.; *Makaira* spp.
- Pesci vela: *Istiophorus* spp.
- Pesce spada: *Xiphias gladius*
- Costardelle: *Scomberesox* spp.; *Cololabis* spp.

- Lampughe: *Coryphæna* spp.
- Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Carcharhinidae*; *Sphymidae*; *Isuridae*; *Lamnidae*
- Cefalopodi: tutte le specie

## ALLEGATO IV

### **Misurazione della taglia di un organismo marino**

1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella figura 1, dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo (*Nephrops norvegicus*) è misurata come indicato nella figura 2:
  - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace,
  - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae, o
  - nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La taglia dell'astice (*Homarus gammarus*) del mare del Nord, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nella figura 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

La taglia dell'astice (*Homarus gammarus*) dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nella figura 3:

- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.



4. La taglia dell'aragosta (*Palinuridae*) è misurata, come indicato nella figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.
5. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.
6. La taglia della grancevola è misurata, come indicato nella figura 6, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.
7. La taglia del granchio di mare è misurata, come indicato nella figura 7, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.
8. La taglia del buccino è misurata, come indicato nella figura 8, come lunghezza della conchiglia.
9. La taglia del pesce spada è misurata, come indicato nella figura 9, come lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).

Figura 1 Specie di pesci




Figura 2 Scampo

*(Nephrops norvegicus)*




Figura 3 Astice

*(Homarus gammarus)*




Figura 4 Aragosta

*(Palinurus spp.)*




Figura 5 Molluschi bivalvi




Figura 6 Grancevola

(*Maia squinada*)




Figura 7 Granchio di mare

(*Cancer pagurus*)




Figura 8 Buccino

(*Buccinum* spp)





Figura 9 Pesce spada

(*Xiphias gladius*)



## ALLEGATO V

### Mare del Nord<sup>8</sup>

#### Parte A

#### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Mare del Nord
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	35 cm
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	30 cm
Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )	35 cm
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	30 cm
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	27 cm
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm
Sogliola ( <i>Solea</i> spp.)	24 cm

8

Ai fini del presente allegato:

- il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;

- lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;

- il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	27 cm
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )	27 cm
Molva ( <i>Molva molva</i> )	63 cm
Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> )	70 cm
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm Code di scampo 46 mm
Sgombro ( <i>Scomber</i> spp.)	[...]30 cm <sup>x</sup>
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	20 cm <sup>x</sup>
Sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)	15 cm <sup>x</sup>
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	12 cm o 90 esemplari per chilogrammo <sup>x</sup>
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	42 cm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm <sup>x</sup>
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> )	87 mm ( <u>lunghezza del carapace</u> )
Grancevola ( <i>Maja squinado</i> )	120 mm
Pettine ( <i>Chlamys</i> spp.)	40 mm
Vongola verace ( <i>Ruditapes decussatus</i> )	40 mm
Vongola ( <i>Venerupis pullastra</i> )	38 mm
Vongola verace ( <i>Venerupis philippinarum</i> )	35 mm

Cappa verrucosa ( <i>Venus verrucosa</i> )	40 mm
Cappa chione ( <i>Callista chione</i> )	60 mm
Cannolicchio curvo ( <i>Ensis</i> spp.)	100 mm
Spisola ( <i>Spisula solida</i> )	25 mm
Tellina ( <i>Donax</i> spp.)	25 mm
Cappalunga ( <i>Pharus legumen</i> )	65 mm
Buccino ( <i>Buccinum undatum</i> )	45 mm
Polpo ( <i>Octopus vulgaris</i> )	750 grammi
Aragosta ( <i>Palinurus</i> spp.)	95 mm ( <u>lunghezza del carapace</u> )
Gambero rosa mediterraneo ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	22 mm (lunghezza del carapace)
Granchio di mare ( <i>Cancer pagurus</i> )	140 mm <sup>1,2,3,4</sup>
Pettine maggiore ( <i>Pecten maximus</i> )	100 mm



Specie	Skagerrak/Kattegat
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	30 cm
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	27 cm
Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )	30 cm
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	-
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	30 cm
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	25 cm
Sogliola ( <i>Solea</i> spp.)	24 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	27 cm
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )	23 cm
Molva ( <i>Molva molva</i> )	-
Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> )	-
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Lunghezza totale 105 mm <u>Code di scampo 59 mm</u> Lunghezza del carapace 32 mm
Sgombro ( <i>Scomber</i> spp.)	20 cm <sup>x</sup>
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	18 cm <sup>x</sup>
Sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)	15 cm <sup>x</sup>
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> )	Lunghezza totale 220 mm Lunghezza del carapace 78 mm

<sup>1</sup> Nelle acque dell'Unione, divisione CIEM IVa.

<sup>2</sup> In una zona delle divisioni CIEM IVb, c delimitata da un punto situato a 53°28'22" N, 0°09'24" E sulla costa dell'Inghilterra, una linea retta che collega tale punto con 53°28'22"N, 0°22'24"E, il limite della zona delle sei miglia del Regno Unito ed una linea retta che collega un punto a 51°54'06" N, 1°30'30" E con un punto sulla costa dell'Inghilterra a 51°55'48" N, 1°17'00" E, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 115 mm.

<sup>3</sup> Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l'1% in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

<sup>4</sup> Nella zona a sud di 56° N, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, e la divisione CIEM IVb, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

<sup>x</sup> In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

## Parte B

### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nel Mare del Nord [...], nello Skagerrak e nel Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia [...] come indicato nella tabella in appresso.

[...] Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 120 mm	Tutta la zona	Nessuna
<u>Almeno 100 mm</u>	<u>Mare del Nord a sud di 57° 30'N</u>	<u>Pesca diretta della passera di mare e della sogliola (50%) con reti da traino a divergenti e sciabiche. L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 90 mm.</u>
<u>Almeno 90 mm</u>	<u>Skagerrak e Kattegat</u>	<u>L'attrezzo deve essere dotato di un pannello superiore a maglie di almeno 270 mm (maglie a losanghe) o di almeno 140 mm<sup>x</sup> (maglie quadrate).</u>
Almeno 80 mm <sup>1</sup>	Divisione CIEM IVb [...] e divisione CIEM IVc	Pesca diretta della sogliola (15%) con sfogliare [...]. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente una dimensione minima di maglia di almeno 180 mm.  <u>Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura (55% combinati). L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.</u>

Almeno 80 mm	[...]Mare del Nord	<p>Pesca diretta di <i>Nephrops norvegicus</i> (20%) [...] L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.</p> <p><u>Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura (40%). L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.</u></p> <p><u>Pesca diretta di razze (70%).</u></p>
Almeno 80 mm	Divisione CIEM IVc	<p><u>Pesca diretta della sogliola (15%) mediante utilizzo di reti da traino a divergenti<sup>xx</sup>.</u></p> <p><u>L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.</u></p>
Almeno 70 mm (maglie quadrate) o 90 mm (maglie a losanghe)	Skagerrak e Kattegat	<p><u>Pesca diretta di <i>Nephrops norvegicus</i> (30%). L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.</u></p>
Almeno 40 mm	Tutta la zona	<p><u>Pesca diretta di calamari (85%) (<i>Lolignidae</i>, <i>Ommastrephidae</i>)</u></p>
Almeno 32 mm	Tutta la zona	<p>Pesca diretta di <i>Pandalus borealis</i> (50%). L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza [...] <u>massima</u> tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.</p>

Almeno 16 mm	Tutta la zona	<p>Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%).</p> <p>Pesca diretta della busbana norvegese (50%).</p> <p>Nella pesca della busbana norvegese l'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza <u>massima</u> tra le sbarre di 35 [...] mm.</p> <p><u>Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa (50%). L'attrezzo deve essere dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale o regionale. [...]</u></p>
Meno di 16 mm	Tutta la zona	Pesca diretta (90%) del cicerello.

[...]

<sup>1</sup>Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 99 mm a nord di una linea che congiunge i seguenti punti: un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord, verso est sino a 55° latitudine, 5° longitudine est, verso nord sino a 56° latitudine nord e a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord. È vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 119 mm nella divisione CIEM IIa e nella parte della sottozona CIEM IV a nord di 56° 00' N.

<sup>x</sup>Nella sottodivisione del Kattegat, l'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di 120 mm (su reti da traino nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, su sciabiche nel periodo dal 1° agosto al 31 ottobre).

<sup>xx</sup>Le catture possono essere costituite fino al 10% da merluzzo bianco ed eglefino.

## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e le reti da posta derivanti, come indicato nella tabella in appresso:

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 120 mm	Tutta la zona	Nessuna
<u>Almeno 100 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di eglefino, merlano, limanda e spigola (70%)</u>
Almeno <u>90</u> [...] mm	Tutta la zona	Pesca diretta di [...] <u>pesce piatto (50%)</u> o di specie non soggette a limiti di cattura <u>(50%)</u>
Almeno 50 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di <u>(80%)</u> piccole specie pelagiche

## Parte C

### Zone di divieto o di limitazione della pesca

#### 1. Chiusura di una zona per la protezione del cicerello nelle divisioni CIEM IVa e IVb

1.1. La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a [...] 32 mm [...] è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55°30' di latitudine nord,
- 55°30' N, 01°00' O
- 58°00' N, 01°00' O
- 58°00' N, 02°00' O
- la costa orientale della Scozia a 02°00' di longitudine ovest.

1.2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

#### 2. Chiusura di una zona per la protezione del novellame di passera di mare nella sottozona CIEM IV

2.1. Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri è fatto divieto di utilizzare reti a strascico, sfogliare, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- a) la zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51°00' di latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53°00' di latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;
- b) la zona delimitata da una linea che collega le seguenti coordinate:

- c) un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord,
- 57°00' N, 7°15' E
  - 55°00' N, 7°15' E
  - 55°00' N, 7°00' E
  - 54°30' N, 7°00' E
  - 54°30' N, 7°30' E
  - 54°00' N, 7°30' E
  - 54°00' N, 6°00' E
  - 53°50' N, 6°00' E
  - 53°50' N, 5°00' E
  - 53°30' N, 5°00' E
  - 53°30' N, 4°15' E
  - 53°00' N, 4°15' E
  - un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53°00' di latitudine nord;
  - la zona di 12 miglia nautiche dalla costa occidentale della Danimarca, da 57°00' di latitudine nord in direzione nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.

2.2 Nella zona di cui al punto 2.1 possono svolgere autorità di pesca i seguenti pescherecci:

- a) - i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;



- i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;

b) i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non praticino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.

XX Nel caso in cui i pescherecci di cui al punto 2.2., lettera a), utilizzino sfogliare, la lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle reti, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, non è superiore o non può essere portata a una lunghezza superiore a 9 metri, tranne nel caso in cui si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. I pescherecci la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stata loro rilasciata un'ulteriore autorizzazione di pesca.

2.3 I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1. sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2., lettera a), inseriti in elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998. I pescherecci autorizzati devono disporre di un'autorizzazione di pesca a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

### **3. Restrizioni all'uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia dalla costa del Regno Unito**

3.1. Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare sfogliare nelle zone comprese entro 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base delle acque territoriali.

3.2. In deroga al punto 3.1, la pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

- la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la lunghezza fuori tutto non superi 24 metri, e
- la lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 metri o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 metri, tranne nel caso della pesca diretta di *Crangon crangon* con una dimensione minima di maglia inferiore a 31 mm.

#### **4. Restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l'aringa nella divisione CIEM IVb**

La pesca con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a [...] 32 mm o reti fisse aventi dimensione di maglia inferiore a [...] 30 mm è vietata nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate misurate in base al sistema WGS84 e nei periodi sottoindicati:

- dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale zona CIEM è delimitata da una linea tracciata in direzione est dalla costa orientale del Regno Unito lungo il parallelo 55°00' di latitudine nord fino a un punto situato a 1°00' di longitudine ovest, quindi a nord fino a un punto situato a 55°30' di latitudine nord e successivamente a ovest fino alla costa del Regno Unito;
- dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth a ovest di 3°30' di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth a ovest di 3°00' di longitudine ovest;
- dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
  - costa occidentale della Danimarca a 55°30' di latitudine nord,
  - 55°30' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
  - 57°00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
  - costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord.

## 5. Disposizioni specifiche per lo Skagerrak e il Kattegat nella divisione CIEM IIIa

5.1. È vietata la pesca con sfogliare nel Kattegat.

5.2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita salmoni e trote di mare. [...]

5.3. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato utilizzare attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, tranne nella pesca diretta di *Pandalus borealis*. [...] Nella [...] pesca diretta di blenni vivipari (*Zoarces vivipari*), gobidi (*Gobiidae*) o scorfani (*Cottus spp.*) da utilizzare come esche possono essere utilizzate reti di qualsiasi dimensione di maglia.

## 6. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM IIIa e IVa

6.1. In deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, [...] è consentito l'uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 metri:

- reti da posta fisse a imbocco utilizzate per la pesca diretta del nasello (85%), aventi dimensione di maglia di almeno 100 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;
- reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

6.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ([...] UE) n. [...] <sup>9</sup> 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente atto legislativo e di altri atti legislativi dell'Unione, se catturati accidentalmente devono essere registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. [...]. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura devono essere conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.

---

<sup>9</sup> [...]

## Parte D

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

## Parte E

[...]

### Uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM IVb e IVc

1. [...]La pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è autorizzata nelle divisioni CIEM IVb e IVc alle condizioni definite conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino, del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell'impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:
  - un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° di latitudine nord,
  - a est fino a 55° di latitudine nord, 5° di longitudine est
  - a nord di 56° di latitudine nord
  - a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° di latitudine nord.
  
2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;
  - b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;
  - c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
  - d) il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da personale non autorizzato;
  - e) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

## ALLEGATO VI

### Acque nordoccidentali

#### Parte A

#### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Tutta la zona
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	35 cm
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	30 cm
Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )	35 cm
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	30 cm
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	27 cm
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm
Sogliola ( <i>Solea</i> spp.)	24 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	27 cm
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )	27 cm
Molva ( <i>Molva molva</i> )	63 cm
Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> )	70 cm
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Lunghezza totale 85 mm
Code di scampo	Lunghezza del carapace 25 mm <sup>1</sup>
	46 mm <sup>2</sup>

Sgombro ( <i>Scomber</i> spp.)	20 cm <sup>x</sup>
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	20 cm <sup>x</sup>
Sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)	15 cm <sup>3x</sup>
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	12 cm o 90 esemplari per chilogrammo <sup>x</sup>
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	42 cm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm <sup>x</sup>
Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	33 cm
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> )	87 mm
Grancevola ( <i>Maja squinado</i> )	120 mm
Pettine ( <i>Chlamys</i> spp.)	40 mm
Vongola verace ( <i>Ruditapes decussatus</i> )	40 mm
Vongola ( <i>Venerupis pullastra</i> )	38 mm
Vongola verace ( <i>Venerupis philippinarum</i> )	35 mm
Cappa verrucosa ( <i>Venus verrucosa</i> )	40 mm
Cappa chione ( <i>Callista chione</i> )	6 cm
Cannolicchio curvo ( <i>Ensis</i> spp.)	10 cm
Spisola ( <i>Spisula solida</i> )	25 mm
Tellina ( <i>Donax</i> spp.)	25 mm
Cappalunga ( <i>Pharus legumen</i> )	65 mm



Buccino ( <i>Buccinum undatum</i> )	45 mm
Polpo ( <i>Octopus vulgaris</i> )	750 grammi
Aragosta ( <i>Palinurus spp.</i> )	95 mm
Gambero rosa mediterraneo ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	22 mm (lunghezza del carapace)
Granchio di mare ( <i>Cancer pagurus</i> )	140 mm <sup>3,4</sup>
Pettine maggiore ( <i>Pecten maximus</i> )	100 mm <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Nelle divisioni CIEM VIa e VIIa si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a una lunghezza totale di 70 mm e a una lunghezza del carapace di 20 mm.

<sup>2</sup> Nelle divisioni CIEM VIa e VIIa si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 37 mm.

<sup>3</sup> Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56° N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

<sup>4</sup> Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l'1% in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

<sup>5</sup> Nella divisione CIEM VIIa a nord di 52° 30' N e nella divisione CIEM VIId si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 110 mm.

<sup>x</sup> In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

## Parte B

### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nelle acque nordoccidentali si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

[...] Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 120 mm <sup>1</sup>	Tutta la zona	Nessuna
<u>Almeno</u> <u>100 mm</u>	<u>Sottozona CIEM</u> <u>VIIb, c e da f a k</u>	<u>Nessuna</u> <sup>xxxxx</sup>
Almeno [...] 80 mm <sup>1+x</sup>	[...] <u>Sottozona CIEM</u> <u>VII</u>	<p>Pesca diretta di nasello, rombo giallo e rana pescatrice (50% combinati) o di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura (50% combinati). L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di 120 [...] mm<sup>xxx</sup>.</p> <p><u>Pesca diretta della sogliola (15%) mediante utilizzo di reti da traino a divergenti<sup>xxxxx</sup> o di specie non soggette a limiti [...] di cattura (50%): l'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm</u> <u>xxx</u></p>
Almeno 80 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di <i>Nephrops norvegicus</i> <sup>xx</sup> (30%) [...] <sup>xxx</sup> . L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.
Almeno 80 mm	Divisioni CIEM VIIa, b, d, e, f, g, h e j	Pesca diretta della sogliola (15%) con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente una dimensione minima di maglia di almeno 180 mm <sup>xxxx</sup> .
<u>Almeno</u> <u>80 mm</u>	<u>Divisioni CIEM</u> <u>VIIId e VIIE</u>	<u>Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura (50% combinati).</u>

<u>Almeno 40 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di calamari (85%) (<i>Lolignidae, Ommastrephidae</i>)</u>
Almeno 16 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%).  <u>Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa (30%). L'attrezzo deve essere dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale.</u>
<u>Meno di 16 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta (90%) del cicerello</u>

<sup>1</sup> Da introdurre gradualmente su un periodo di due anni dalla data di adozione. Per le divisioni CIEM VIII e VII si applica una dimensione di maglia di almeno 100 mm.

<sup>x</sup> La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione.

<sup>xx</sup> Per i pescherecci ad attrezzatura singola nella divisione CIEM VIIa si applica una dimensione di maglia di almeno 70 mm.

<sup>xxx</sup> La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (CE) n. 737/2012.

<sup>xxxx</sup> La presente disposizione non si applica alla divisione CIEM VIII.

<sup>xxxxx</sup> La composizione delle catture può essere costituita fino al 10% da merluzzo bianco ed eglefino.

## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e le reti da posta derivanti.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 120mm <sup>x</sup>	Tutta la zona	Nessuna
Almeno 100 mm <sup>1</sup>	Tutta la zona	Pesca diretta di [...] <u>pesce piatto (50%)</u> <sup>+</sup> o di specie non soggette a limiti di cattura (50%)  <u>Pesca diretta di eglefino, merlano, limanda e spigola (70%)</u>
Almeno 50 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%)  <u>Pesca diretta di triglie (30%).</u>

<sup>1</sup>Divisione VIIId si applica 90mm

<sup>x</sup> Nella pesca della rana pescatrice (30%) deve essere utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm. Nella pesca diretta (50%) di merluzzo giallo e nasello nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe deve essere utilizzata una dimensione di maglia di almeno 110 mm.

## Parte C

### Zone di divieto o di limitazione della pesca

#### 1. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa

Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

- 55°25' N, 7°07' O
- 55°25' N, 7°00' O
- 55°18' N, 6°50' O
- 55°17' N, 6°50' O
- 55°17' N, 6°52' O
- 55°25' N, 7°07' O

#### 2. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VIIf e VIIg

2.1. Dal 1° febbraio al 31 marzo è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca nei seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.

2.2. È autorizzato l'esercizio di attività di pesca con l'impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

- i) non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii) le catture accessorie di specie soggette all'obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3. È autorizzata la pesca diretta di piccole specie pelagiche con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 55 [...] mm, purché:

i) non siano tenute a bordo reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 55 [...] mm, e

ii) le catture accessorie di specie soggette all'obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

### **3. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa**

3.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e da linee rette che uniscono le seguenti coordinate geografiche, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

- un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54°30' N
- 54°30' N, 04°50' O
- 53[...]°15' N, 04°50' O
- un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53°15' N

3.2. In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). [...]

#### **4. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI**

È vietata qualsiasi attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 57°00' N, 15°00' O
- 57°00' N, 14°00' O
- 56°30' N, 14°00' O
- 56°30' N, 15°00' O
- 57°00' N, 15°00' O

#### **5. Zona di divieto per la conservazione dello scampo nelle divisioni CIEM VIIc e VIIk**

5.1. La pesca diretta dello scampo (*Nephrops norvegicus*) e di specie associate (merluzzo bianco, rombo giallo, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo) è vietata dal 1° maggio al 31 maggio di ogni anno all'interno della zona geografica ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

- 52°27' N, 12°19' O
- 52°40' N, 12°30' O
- 52°47' N, 12°39,60[...] O
- 52°47' N, 12°56' O
- 52°13,5' N, 13°53,83[...] O
- 51°22' N, 14°24' O

- 51°22' N, 14°03' O
- 52°10' N, 13°25' O
- 52°32' N, 13°07,50[...] O
- 52°43' N, 12°55' O
- 52°43' N, 12°43' O
- [...]
- 52°38,80[...] N, 12°37' O
- 52°27' N, 12°23' O
- 52°27' N, 12°19' O

5.2. Il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie di cui al punto 5.1 è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

## **6. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella divisione CIEM VIa**

6.1. Dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno è vietata la pesca diretta della molva azzurra nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

bordo della piattaforma continentale scozzese

- 59°58' N, 07°00' O
- 59°55' N, 06°47' O
- 59°51' N, 06°28' O



- 59°45' N, 06°38' O
- 59°27' N, 06°42' O
- 59°22' N, 06°47' O
- 59°15' N, 07°15' O
- 59°07' N, 07°31' O
- 58°52' N, 07°44' O
- 58°44' N, 08°11' O
- 58°43' N, 08°27' O
- 58°28' N, 09°16' O
- 58°15' N, 09°32' O
- 58°15' N, 09°45' O
- 58°30' N, 09°45' O
- 59°30' N, 07°00' O
- 59°58' N, 07°00' O

bordo del Rosemary bank

- 60°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 11°00' O
- 59°00' N, 09°00' O

- 59°30' N, 09°00' O
- 59°30' N, 10°00' O
- 60°00' N, 10°00' O
- 60°00' N, 11°00' O

ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 59°15' N, 10°24' O
- 59°10' N, 10°22' O
- 59°08' N, 10°07' O
- 59°11' N, 09°59' O
- 59°15' N, 09°58' O
- 59°22' N, 10°02' O
- 59°23' N, 10°11' O
- 59°20' N, 10°19' O
- 59°15' N, 10°24' O

6.2. Le catture accessorie di molva azzurra possono essere conservate a bordo e sbarcate nei limiti di un quantitativo di 6 tonnellate. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:

- a) cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
- b) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;
- c) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

6.3. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- 60°58,76' N, 27°27,32' O
- 60°56,02' N, 27°31,16' O
- 60°59,76' N, 27°43,48' O
- 61°03,00' N, 27°39,41' O
- 60°58,76' N, 27°27,32' O

## **7. Restrizioni per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VII e, f, g, h**

7.1. La pesca diretta dello sgombro con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o con reti da circuizione a chiusura [...] è vietata, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo delle quantità totali di sgombri e altri organismi marini che si trovano a bordo e sono state pescate all'interno della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- un punto situato sulla costa meridionale del Regno Unito a 2°00' O
- 49°30' N, 2°00' O
- 49°30' N, 7°00' O
- 52°00' N, 7°00' O
- un punto situato sulla costa occidentale del Regno Unito a 52°00' N,

7.2. Nella zona di cui al punto 1 è autorizzata la pesca con:

- reti fisse e/o lenze a mano;
- reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate con dimensione di maglia superiore a 80 mm.

7.3. I pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri sono autorizzati nella zona definita al punto 7.1.

## **8. Restrizioni all'uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia dalla costa del Regno Unito e dell'Irlanda**

8.1. L'uso di sfogliare aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietato nella sottozona CIEM Vb e nella sottozona CIEM VI a nord di 56° di latitudine nord.

8.2. Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

8.3. La pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

- la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la loro lunghezza non superi 24 metri, e
- la lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 metri o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 metri, tranne nel caso della pesca diretta di *Crangon crangon* con una dimensione di maglia del sacco inferiore a 31 mm.

## **9. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIb, VIa, VII b, c, h, j, k**

9.1. In deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, [...] è consentito l'uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 metri:

- reti da posta fisse a imbocco utilizzate per la pesca diretta del nasello (85%), aventi dimensione di maglia di almeno 1[...]00 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

- reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

9.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ([...] UE) n. [...] <sup>10</sup> 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente atto legislativo e di altri atti legislativi dell'Unione, se catturati accidentalmente devono essere registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. [...] Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura devono essere conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.

---

<sup>10</sup> [...]

## Parte D

[...]

**1.** [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

**2.** [...]

## ALLEGATO VII

### Acque sudoccidentali

#### Parte A

#### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Tutta la zona
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	35 cm
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	30 cm
Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )	35 cm
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	30 cm
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	27 cm
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm
Sogliola ( <i>Solea</i> spp.)	24 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	27 cm
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )	27 cm
Molva ( <i>Molva molva</i> )	63 cm
Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> )	70 cm

Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Lunghezza totale 70 mm Lunghezza del carapace 20 mm
<u>Code di scampo</u>	<u>37 mm</u>
Sgombro ( <i>Scomber</i> spp.)	20 cm <sup>x</sup>
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	20 cm <sup>x</sup>
Sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)	15 cm <sup>11,x</sup>
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	12 cm o 90 esemplari per chilogrammo <sup>2,x</sup>
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	<u>36[...]</u> cm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm <sup>x</sup>
Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	33 cm
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> )	87 mm
Grancevola ( <i>Maja squinado</i> )	120 mm
Pettine ( <i>Chlamys</i> spp.)	40 mm
Vongola verace ( <i>Ruditapes decussatus</i> )	40 mm
Vongola ( <i>Venerupis pullastra</i> )	38 mm
Vongola verace ( <i>Venerupis philippinarum</i> )	35 mm

**11**

Non più del 5% può essere costituito da sugarelli compresi tra i 12 e i 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.



Cappa verrucosa ( <i>Venus verrucosa</i> )	40 mm
Cappa chione ( <i>Callista chione</i> )	6 cm
Cannolicchio curvo ( <i>Ensis</i> spp.)	10 cm
Spisola ( <i>Spisula solida</i> )	25 mm
Tellina ( <i>Donax</i> spp.)	25 mm
Cappalunga ( <i>Pharus legumen</i> )	65 mm
Buccino ( <i>Buccinum undatum</i> )	45 mm
Polpo ( <i>Octopus vulgaris</i> )	750 grammi <sup>3</sup>
Aragosta ( <i>Palinurus</i> spp.)	95 mm
Gambero rosa mediterraneo ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	22 mm (lunghezza del carapace)
Granchio di mare ( <i>Cancer pagurus</i> )	140 mm [...] <sup>4,5</sup>
Pettine maggiore ( <i>Pecten maximus</i> )	100 mm

<sup>1</sup> Non si applica alcuna taglia minima di riferimento per la conservazione al sugarello pittato (*Trachurus picturatus*) catturato nelle acque adiacenti alle Isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo.

<sup>2</sup> Nella zona CIEM IX e nella zona COPACE 34.1.2 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 9 cm.

<sup>3</sup> In tutte le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE si applica un peso eviscerato di 450 grammi.

<sup>4</sup> Nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIII e IX si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

<sup>5</sup> Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l'1% in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

<sup>x</sup> In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

## Parte B

### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nelle acque sudoccidentali si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

[...] Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
[...]	[...]	[...]
<u>Almeno</u> <u>70 mm<sup>xxx</sup></u>	[...] <u>Tutta la zona</u>	Nessuna
Almeno 70 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di <i>Nephrops norvegicus</i> (30%). L'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 100 mm o di un dispositivo di selettività equivalente <sup>x</sup>
<u>Almeno</u> <u>70 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta della sogliola (30%) con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente una dimensione minima di maglia di almeno 180 mm.</u>

[...]	[...]	[...]
<u>Almeno</u> <u>55 mm</u>	<u>Divisione CIEM IXa</u> <u>a est di 7°23'48" O</u>	<u>Nessuna</u>
<u>Almeno</u> <u>55 mm<sup>xx</sup></u>	Tutta la zona	<u>Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura (30%) [...]</u>  <u>Pesca diretta di occhialone (30%).</u>  <u>Pesca diretta di sgombro, sugarello e melù (60%)</u>
<u>Almeno</u> <u>55 mm</u>	<u>Divisione CIEM IXa</u> <u>[...]</u>	<u>Pesca diretta di crostacei (30%)</u>
<u>Almeno</u> <u>16 mm</u>	Tutta la zona	<u>Pesca diretta di piccole specie pelagiche (90%)</u>  <u>Pesca diretta del gamberello (30%) (<i>Palaemon serratus</i>, <i>Crangon crangon</i>), e</u> <u>del granchio (<i>Polybius henslowi</i>)</u>
<u>Meno di</u> <u>16 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta (90%) del cicerello</u>

<sup>x</sup> Il pannello a maglie quadrate si applica unicamente alle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e.

<sup>xx</sup> Nella pesca diretta della sogliola cuneata (30%) deve essere utilizzata una dimensione di maglia di almeno 35 mm.

<sup>xxx</sup> Nella pesca diretta di nasello (20%) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e deve essere utilizzata una dimensione di maglia di 100 mm.

## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

Nelle acque sudoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e le reti da posta derivanti.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 100 mm <sup>x</sup>	Tutta la zona	Nessuna
<u>Almeno 80 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di spigola, merlano, rombo chiodato, passera pianuzza e merluzzo giallo (50%)</u>
Almeno [...] 60 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura (30%)
Almeno 50 mm	Tutta la zona	Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%) <sup>xx</sup>
<u>Almeno 40 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di triglia, gamberello (<i>Penaeus spp</i>), pannocchia, sogliola cuneata e labridi (40%)</u>

<sup>x</sup> Per la pesca diretta di nasello e sogliola (50%) nelle divisioni CIEM VIIIc e IX si applica una dimensione minima di maglia di almeno 80 mm.

Nella pesca diretta della rana pescatrice (30%) deve essere utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm.

<sup>xx</sup> Per le sardine è possibile utilizzare una dimensione di maglia inferiore a 40 mm.

## Parte C

### Zone di divieto o di limitazione della pesca

#### 1. Zona di divieto per la conservazione del nasello nella divisione CIEM IXa

È vietato l'esercizio della pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

- a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da linee rette che collegano le seguenti coordinate:
- 43°46,5'N, 07°54,4'O
  - 44°01,5'N, 07°54,4'O
  - 43°25,0'N, 09°12,0'O
  - 43°10,0'N, 09°12,0'O
- b) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica delimitata da linee rette che collegano le seguenti coordinate:
- un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°50' N
  - 37°50'N, 09°08'O
  - 37°00'N, 9°07'O
  - un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°00' N.

## 2. Zona di divieto per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IXa

2.1. È vietata la pesca diretta dello scampo (*Nephrops norvegicus*) con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a) dal 1° giugno al 31 agosto:

- 42°23' N, 08°57' O
- 42°00' N, 08°57' O
- 42°00' N, 09°14' O
- 42°04' N, 09°14' O
- 42°09' N, 09°09' O
- 42°12' N, 09°09' O
- 42°23' N, 09°15' O
- 42°23' N, 08°57' O

b) dal 1° maggio al 31 agosto:

- 37°45' N, 09°00' O
- 38°10' N, 09°00' O
- 38°10' N, 09°15' O
- 37°45' N, 09°20' O

2.2. La pesca con reti a strascico, analoghe reti trainate o nasse nelle zone geografiche e nel periodo di cui al punto 2.1, lettera b), è autorizzata a condizione che tutte le catture accessorie di scampo (*Nephrops norvegicus*) siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3. È vietata la pesca diretta dello scampo (*Nephrops norvegicus*) nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al punto 2.1. Le catture accessorie di scampo (*Nephrops norvegicus*) sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

### **3. Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell'acciuga nella divisione CIEM VIIIc**

3.1. È vietata la pesca diretta dell'acciuga con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIIIc.

3.2. Nella divisione CIEM VIIIc è vietato tenere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e reti da circuizione a chiusura.

### **4. Uso di reti fisse nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O**

4.1. È consentito l'uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 metri:

- reti da posta fisse a imbocco utilizzate per la pesca diretta del nasello, aventi dimensione di maglia di almeno 80 mm nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona IX e di almeno [...] 100 mm in tutte le zone restanti e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;
- reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore;



- tramagli nella sottozona CIEM IX utilizzati per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 220 mm e profondità di immersione non superiore a 30 maglie, se la lunghezza complessiva delle reti calate non supera 20 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 72 ore.

4.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ([...] UE) n. [...] <sup>12</sup> 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente atto legislativo e di altri atti legislativi dell'Unione, se catturati accidentalmente devono essere registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. [...] Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura devono essere conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 4.1.

X. Condizioni per la pesca con determinati attrezzi trainati autorizzati nel Golfo di Biscaglia.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, è consentito l'esercizio di attività di pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002 se l'attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

---

<sup>12</sup> [...]

## Parte D

[...]

**1.** [...]

1.1 [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

**2.** [...]

[...]

## ALLEGATO VIII

### Mar Baltico

#### Parte A

#### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Zona geografica	Taglia minima di riferimento per la conservazione
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	Sottodivisioni 22-32	35 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Sottodivisioni da 22 a 32	25 cm
Salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> )	Sottodivisioni da 22 a 30 e 32	60 cm
	Sottodivisione 31	50 cm
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )	Sottodivisioni da 22 a 25	23 cm
	Sottodivisioni da 26 a 28	21 cm
	Sottodivisioni da 29 a 32, a sud di 59°	18 cm
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )	Sottodivisioni da 22 a 32	30 cm
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	Sottodivisioni da 22 a 32	30 cm
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	Sottodivisioni da 22 a 32	35 cm
Trota di mare ( <i>Salmo trutta</i> )	Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32	40 cm
	Sottodivisioni da 26 a 28	50 cm

## Parte B

### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nel Mar Baltico si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 120 mm	Tutta la zona	Il sacco e l'avansacco sono fabbricati con pezze di rete T90 <sup>xx</sup>
Almeno 105 mm	Tutta la zona	L'attrezzo deve essere dotato di finestra di fuga Bacoma avente dimensione di maglia di almeno <u>120</u> [...] mm <sup>xx</sup>
<u>Almeno 90 mm</u>	<u>Nelle sottodivisioni 22 e 23</u>	<u>Pesca diretta di pesce piatto (90%).<sup>xx</sup></u> <u>Pesca diretta di merlano (90%)</u>
<u>Almeno 32 mm</u>	<u>Nelle sottodivisioni 22-27</u>	<u>Pesca diretta di aringa, sgombro, sugarello e melù (80%)</u>
<u>Almeno 16 mm</u>	<u>Nelle sottodivisioni 22-27</u>	<u>Pesca diretta di spratto (55%)<sup>x</sup></u>
<u>Almeno 16 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di specie non soggette a TAC (esclusa la passera pianuzza) (60%)</u>
Almeno 16 mm	[...] <u>Nelle sottodivisioni 28-32</u>	Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%)
<u>Meno di 16 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta del cicerello (90%)</u>

<sup>x</sup> Le catture possono essere costituite fino al 45% da aringhe in peso vivo.

<sup>xx</sup> L'utilizzo di sfogliare non è autorizzato.

## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Baltico si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni <sup>1,2</sup>
[...]	[...]	[...]
Almeno 110 mm	Tutta la zona	[...] <u>Nessuna</u> <sup>x</sup>
[...] <u>Almeno 90 mm</u>	Tutta la zona	Pesca diretta delle [...] specie di <u>pesce piatto (50%)</u>
<u>Meno di 90 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80%)</u>
<u>Almeno 16 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Pesca diretta di specie non soggette a TAC (esclusa la passera pianuzza) (60%)</u>

<sup>1</sup> È vietato l'uso di reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli di più di 9 km per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e 21 km per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri.

<sup>2</sup> Il tempo massimo di immersione per gli attrezzi di cui al punto 1 è pari a 48 ore, tranne in caso di pesca sotto il ghiaccio.

x Nella pesca diretta di salmone (30%) deve essere utilizzata una dimensione di maglia di almeno 157 mm.

## Parte C

### Zone di divieto o di limitazione della pesca

#### 1. Restrizioni applicabili alla pesca con attrezzi trainati

Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo trainato nella zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

- 54°23' N, 14°35' E
- 54°21' N, 14°40' E
- 54°17' N, 14°33' E
- 54°07' N, 14°25' E
- 54°10' N, 14°21' E
- 54°14' N, 14°25' E
- 54°17' N, 14°17' E
- 54°24' N, 14°11' E
- 54°27' N, 14°25' E
- 54°23' N, 14°35' E

## **2. Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare**

2.1. È vietata la pesca diretta del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*):

- a) dal 1° giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;
- b) dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32.

2.2. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

2.3. È consentita la conservazione a bordo del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) catturati con reti trappola.

## **3. Misure specifiche per il Golfo di Riga**

3.1. Le navi che intendono pescare nella sottodivisione 28-1 devono disporre di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso dell'autorizzazione di pesca di cui al punto 3.1 siano inserite in un elenco indicante il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.3. Le navi comprese in tale elenco soddisfano i seguenti requisiti:

- a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1, e
- b) la potenza motrice di ciascuna nave non deve superare in alcun momento 221 chilowatt (kW).

3.4. Una nave che figura nell'elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituita da un'altra o da altre navi purché:

a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato, e

b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non superi in alcun momento 221 kW.

3.5. Il motore di una nave figurante nell'elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituito purché:

a) a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi in alcun momento 221 kW, e

b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per tale Stato membro.

3.6. Nella sottodivisione 28-1 è vietata la pesca con reti da traino in acque aventi profondità inferiore a 20 m.

4. [...]

4.1. [...]

a) [...]

b) [...]

4.2. [...]



4.3. [...]

## 5. Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

5.1. È vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

a) Zona 1:

- 55°45' N, 15°30' E
- 55°45' N, 16°30' E
- 55°00' N, 16°30' E
- 55°00' N, 16°00' E
- 55°15' N, 16°00' E
- 55°15' N, 15°30' E
- 55°45' N, 15°30' E

b) Zona 2:

- 55°00' N, 19°14' E
- 54°48' N, 19°20' E

- 54°45' N, 19°19' E
- 54°45' N, 18°55' E
- 55°00' N, 19°14' E

c) Zona 3:

- 56°13' N, 18°27' E
- 56°13' N, 19°31' E
- 55°59' N, 19°13' E
- 56°03' N, 19°06' E
- 56°00' N, 18°51' E
- 55°47' N, 18°57' E
- 55°30' N, 18°34' E
- 56°13' N, 18°27' E

5.2. È autorizzata la pesca diretta del salmone con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti e tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito tenere a bordo altri attrezzi.

5.3. È vietata la pesca diretta del merluzzo bianco con gli attrezzi specificati al punto 5.2.

## **6. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato**

6.1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci se catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29 a sud di 59°30' N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
Passera pianuzza	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo chiodato	Sottodivisioni 25, 26 e 28 a sud di 56°50' N	Dal 1° giugno al 31 luglio

6.2. È vietata la pesca diretta con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi dimensione di maglia del sacco pari o superiore a [...] 90 mm o con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a [...] 90 mm. Le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo durante i periodi di cui al punto 6.1.

## **7. Restrizioni applicabili alla pesca dell'anguilla**

## **Parte D**

[...]

**1.** [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

**2.** [...]

È vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

## ALLEGATO IX

### Mar Mediterraneo

#### Parte A

#### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Tutta la zona
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	25 cm
Sparaglione ( <i>Diplodus annularis</i> )	12 cm
Sarago pizzuto ( <i>Diplodus puntazzo</i> )	18 cm
Sarago maggiore ( <i>Diplodus sargus</i> )	23 cm
Sarago testa nera ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	18 cm
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	9 cm <sup>1</sup>
Cernie ( <i>Epinephelus</i> spp.)	45 cm
Mormora ( <i>Lithognathus mormyrus</i> )	20 cm
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	20 cm

Triglie ( <i>Mullus</i> spp.)	11 cm
Pagello ( <i>Pagellus acarne</i> )	17 cm
Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	33 cm
<u>Pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>)</u>	<u>15 cm</u>
<u>Pagro mediterraneo (<i>Pagrus pagrus</i>)</u>	<u>18 cm</u>
Cernia di fondale ( <i>Polyprion americanus</i> )	45 cm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 <u>cm<sup>2X</sup></u>
Sgombro ( <i>Scomber</i> spp.)	18 cm
Sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> )	20 cm
Orata ( <i>Sparus aurata</i> )	20 cm
Sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.)	15 cm
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	20 mm LC <sup>3</sup> 70 mm LT <sup>3</sup>
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> )	105 mm LC <sup>3</sup> 300 mm LT <sup>3</sup>
Aragosta ( <i>Palinuridae</i> )	90 mm LC <sup>3</sup>

Gambero rosa mediterraneo ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )	20 mm LC <sup>3</sup>
Cappasanta ( <i>Pecten jacobaeus</i> )	10 cm
Vongole ( <i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
Vongole ( <i>Venus</i> spp.)	25 mm

<sup>1</sup> Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 110 esemplari per kg.

<sup>2</sup> Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 55 esemplari per kg.

<sup>3</sup> LC – lunghezza del carapace; LT – lunghezza totale.

<sup>x</sup> Questa taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1967/2006 del Consiglio, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza.

## Parte B

### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nel Mediterraneo si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

[...] Dimensione di maglia <sup>1</sup>	Zona geografica	Condizioni
Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm <sup>2</sup>	Tutta la zona	Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm <sup>2</sup>
Almeno 20 mm	Tutta la zona	Pesca diretta (80%) della sardina e dell'acciuga
[...]	[...]	[...]

<sup>1</sup> È vietato l'uso di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 3 mm o con fili accoppiati, o di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm in qualsiasi parte di una rete a strascico.

<sup>2</sup> Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

#### XX Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

<u>Dimensione di maglia</u>	<u>Zona geografica</u>	<u>Condizioni</u>
<u>Almeno 14 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Nessuna</u>



## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le [...] reti da posta fisse a imbrocco.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 16 mm	Tutta la zona	Nessuna

XX1 Salvo altrimenti stabilito a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le deroghe esistenti alle disposizioni di cui ai punti 1, XX e 2 per sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia interessate da un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1967/2006 e rilasciato nel quadro dell'articolo 9 di detto regolamento.

## Parte C

### Restrizioni applicabili all'uso degli attrezzi da pesca

#### 1. Restrizioni applicabili all'uso di draghe

La larghezza massima delle draghe è di 3 metri, ad eccezione delle draghe per la pesca diretta di spugne.

#### 2. Restrizioni applicabili all'uso di reti da circuizione a chiusura

La lunghezza delle reti da circuizione a chiusura e delle reti da circuizione senza chiusura è limitata a 800 metri per un'altezza di 120 metri, tranne nel caso delle reti da circuizione a chiusura utilizzate per la pesca diretta del tonno.

#### 3. Restrizioni applicabili all'uso di reti fisse [...]

3.1. È vietato l'uso delle reti fisse di seguito specificate[...]:

a) tramagli di altezza superiore a 4 metri;

b) reti da posta fisse a imbocco o reti combinate a imbocco e a tramaglio di altezza superiore a 10 metri, ad eccezione delle reti di lunghezza inferiore a 500 metri, per le quali è autorizzata un'altezza massima di 30 metri.

3.2. È vietato utilizzare reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli in cui lo spessore del filo ritorto superi 0,5 mm.

3.3. È vietato tenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate da imbocco e a tramaglio e di 6 000 metri di reti a imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli.

#### 4. Restrizioni applicabili all'uso di palangari

4.1. Alle navi operanti con palangari fissi è fatto divieto di tenere a bordo o utilizzare più di 5 000 ami, eccetto nel caso di navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 3 giorni, che possono tenere a bordo o utilizzare al massimo 7 000 ami.

4.2. Alle navi operanti con palangari di superficie è fatto divieto di tenere a bordo o utilizzare un numero di ami superiore a quello di seguito indicato:

- a) [...]
- b) [...] 2 500 ami nella pesca diretta del pesce spada, e
- c) 5 000 ami nella pesca diretta del tonno bianco.

4.3. Le navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 2 giorni possono tenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

#### **5. Restrizioni applicabili all'uso di nasse**

È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde [...].

#### **6. Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell'occhialone**

È vietata la pesca diretta (20%) dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) con i seguenti attrezzi:

- reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm, o
- palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm.

#### **7. Restrizioni applicabili alla pesca con fucili subacquei**

È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba.

## Parte D

[...]

**1.** [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

**2.** [...]

[...]

## ALLEGATO X

### Mar Nero

#### Parte A

##### Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie	Taglia minima di riferimento per la conservazione
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )	45 cm

#### Parte B

##### Dimensioni di maglia

#### 1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati per stock demersali

Nel Mar Nero si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

[...] Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
almeno [...] <u>40 mm</u>	Tutta la zona	[...] <u>Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm<sup>13</sup></u>

<sup>13</sup> Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

## 2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Nero si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 400 mm	Tutta la zona	[...] <u>Reti da posta fisse a imbrocco se utilizzate per la cattura del rombo chiodato</u>

### Parte C

[...]

[...]

[...]

### Parte D

[...]

1. [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

**2.** [...]

È vietato l'uso di reti da traino e draghe a profondità superiori a 1 000 metri.

## ALLEGATO XI

### Regioni ultraperiferiche

#### Parte A

#### X. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nelle regioni ultraperiferiche si applicano le dimensioni di maglia [...] di seguito indicate.

[...] Dimensione di maglia	Zona geografica	Condizioni
Almeno 100 mm	Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia	Nessuna
Almeno 45 mm	Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia	Pesca diretta del gamberello (15%) ( <i>Penaeus subtilis</i> , <i>Penaeus brasiliensis</i> , <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> ).
[...]	[...]	[...]

#### XX. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

<u>Dimensione di maglia</u>	<u>Zona geografica</u>	<u>Condizioni</u>
<u>Almeno 14 mm</u>	<u>Tutta la zona</u>	<u>Nessuna</u>



## **Parte B**

### **Zone di divieto o di limitazione della pesca**

#### **Restrizioni applicabili alle attività di pesca nella zona di 24 miglia al largo di Mayotte**

Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare reti da circuizione su banchi di tonni e specie affini nella zona compresa entro 24 miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

## ALLEGATO XII

### Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei e uccelli marini.

Si applicano le seguenti misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei e uccelli marini.

#### Parte A

#### Cetacei

#### 1. Attività per le quali è obbligatorio l'uso di dispositivi acustici di dissuasione

- 1.1. Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri è fatto divieto di utilizzare gli attrezzi da pesca nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione.

<u>Zona</u>	<u>Attrezzo</u>
<u>Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine N; verso est fino a 14° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia; e acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 55° 30' di latitudine N e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino a 15° di longitudine E, verso nord fino a 56° di latitudine N, verso est fino a 16° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia</u>	<u>Reti da posta fisse a imbocco o reti da posta impiglianti</u>
<u>Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui sopra)</u>	<u>Reti da posta fisse a imbocco o reti da posta impiglianti</u>
<u>Sottozona CIEM IV e divisione CIEM IIIa (solo dal 1° agosto al 31 ottobre)</u>	<u>Reti da posta fisse a imbocco o reti da posta impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 metri</u>
	<u>Reti da posta fisse a imbocco o reti da posta impiglianti &gt;220mm</u>

<u>Divisione CIEM VII e, f, g, h e j</u>	<u>Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta impiglianti</u>
<u>Divisione CIEM VIII d</u>	<u>Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta impiglianti</u>

- 1.2. Non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.
- 1.3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell'uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca e nelle zone considerate.

## **2. Attività di pesca da sorvegliare**

- 2.1. Su base annua vengono effettuati programmi di sorveglianza istituiti per pescherecci battenti bandiera dello Stato membro e di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri al fine di sorvegliare le catture accessorie di cetacei, per le attività di pesca e alle condizioni di cui sotto.

<u>Zona</u>	<u>Attrezzo</u>
<u>Sottozone CIEM Vi, VII e VIII</u>	<u>Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)</u>
<u>Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36' di longitudine ovest)</u>	<u>Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)</u>
<u>Divisioni CIEM VI a, VII a e b, VIII a, b e c, e IX a</u>	<u>Reti da posta fisse a imbrotto o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm</u>
<u>Sottozona CIEM IV, divisione VIa e sottozona VII ad eccezione delle divisioni VIIc e VIIk</u>	<u>Reti da posta derivanti</u>
<u>Sottozone CIEM IIIa, b, b III d a sud di 59° N, III d a nord di 59° (solo dal 1° giugno al 30 settembre), IV e IX</u>	<u>Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)</u>
<u>Sottozone CIEM VI, VII, VIII e IX</u>	<u>Reti a strascico a grande apertura verticale</u>
<u>Sottozona CIEM IIIb, c e d</u>	<u>Reti da posta fisse a imbrotto o reti da posta impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm</u>

- 2.2. Il punto 2,1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.
- 2.3. Gli Stati membri valutano l'efficacia dei programmi di sorveglianza nelle attività di pesca e nelle zone interessate.

## Parte B

### Uccelli marini

Gli Stati membri adottano, se del caso, le misure necessarie per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di uccelli marini ovvero misure alternative adottate dagli Stati membri in base all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e utilizzano cavi scaccia-uccelli[...] e/o palangari zavorrati qualora sia scientificamente dimostrato che tale utilizzo offre benefici per la conservazione in tale zona e, ove possibile e vantaggioso, calano i palangari durante le ore notturne con l'illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza.

---